



**Skandia Vita S.p.A.**

Impresa di assicurazione appartenente al Gruppo Skandia

## Appendice di modifica ed integrazione alle Condizioni di Contratto di Ad Personam unit linked Più

### **Premessa**

A decorrere dal 27 settembre 2010 le Condizioni di Contratto di Ad Personam unit linked Più sono modificate ed integrate con riferimento alla frequenza di tutte le operazioni di investimento e disinvestimento previste dal contratto, nonché della valorizzazione del contratto stesso.

La frequenza delle operazioni e della valorizzazione del contratto varia, infatti, da settimanale a giornaliera.

In seguito alla nuova frequenza giornaliera sia delle operazioni di investimento e disinvestimento previste dal contratto che della valorizzazione dello stesso, le Condizioni di Contratto sono integrate e modificate come segue: "ART. 2 - CAPITALE ASSICURATO", "ART. 4 - ALTRI FONDI ESTERNI", "ART. 5 - ATTIVITA' DI GESTIONE DA PARTE DELL'IMPRESA", "ART. 7- IL PREMIO E SUO VERSAMENTO", "ART. 8 - MODALITA' DI CONVERSIONE DEL PREMIO IN QUOTE", "ART. 14 - DIRITTO DI RISCATTO", "ART. 16 - OPERAZIONI DI SWITCH" e "ART. 17 - DOCUMENTAZIONE DA CONSEGNARE ALL'IMPRESA PER LA LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI".

Inoltre, è stato eliminato l'"ART. 9 - OPERAZIONI DI DISINVESTIMENTO DERIVANTI DA LIQUIDAZIONE DELLA PRESTAZIONE ASSICURATA, PER RISCATTO E PER RECESSO" (con conseguente variazione della numerazione degli articoli successivi) e aggiunto l'"ART. 16 *bis* - GIORNO DI RIFERIMENTO DELLE OPERAZIONI E VALORIZZAZIONE DELLE QUOTE".

## **ART. 2 - CAPITALE ASSICURATO** (*omissis*)

Il controvalore delle quote attribuite al contratto, ai fini della definizione del capitale assicurato, si determina moltiplicando il numero delle quote detenute per il valore unitario di ciascuna quota assegnato all'operazione dalla stessa Società di Gestione /Sicav per ciascun fondo esterno, come meglio specificato al successivo art. 16bis.

Il giorno di riferimento per l'operazione di disinvestimento, derivante dalla richiesta di liquidazione delle prestazioni per il decesso dell'Assicurato, coincide con il primo giorno lavorativo successivo alla data in cui sia stato ricevuto, da parte dell'Impresa, il certificato di decesso dell'Assicurato.

Il presente contratto non prevede alcuna garanzia di carattere finanziario sulla prestazione. Pertanto l'importo liquidabile in caso di decesso dell'Assicurato non è predeterminato e potrà essere superiore o inferiore ai premi versati.

Il capitale assicurato verrà poi corrisposto entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione prevista dall'art. 17.

## **ART. 4 - ALTRI FONDI ESTERNI**

L'Impresa ha la facoltà di proporre altri OICR aventi le seguenti caratteristiche:

- a) fondi comuni di investimento aperti e Sicav c.d. armonizzati cioè che soddisfano le condizioni richieste dalla Direttiva 85/611/CEE modificata dalle Direttive 88/220/CE, 2001/107/CE e 2001/108/CE;
- b) fondi comuni di investimento aperti non armonizzati ai sensi della direttiva 85/611/CEE, emessi nel rispetto del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (Testo Unico dell'intermediazione finanziaria) e delle relative disposizioni di attuazione emanate dalle competenti autorità e commercializzati nel territorio nazionale;
- c) fondi comuni di investimento aperti e Sicav esteri, non armonizzati ai sensi della direttiva 85/611/CEE, che abbiano ottenuto l'autorizzazione ad essere commercializzati nel territorio nazionale secondo quanto previsto all'art. 42 del Testo Unico dell'intermediazione finanziaria.

## **ART. 5 - ATTIVITA' DI GESTIONE DA PARTE DELL'IMPRESA** (*omissis*)

Le operazioni di compravendita derivanti dall'attività di gestione *periodica* sono effettuate nel giorno di riferimento, che corrisponde ad ogni giorno lavorativo. Nel caso di giorno non lavorativo si assume quale giorno di riferimento il primo giorno lavorativo successivo. Ogni variazione del

calendario delle operazioni di investimento e disinvestimento verrà comunicata tempestivamente all'investitore-contraente.

Ai fini della determinazione dell'importo trasferito da un fondo all'altro si assume il valore delle quote dei fondi esterni assegnato all'operazione dalla stessa Società di Gestione /Sicav, secondo quanto espressamente previsto dai Prospetti Informativi dei singoli fondi esterni ed indicato nell'Allegato A alla Scheda Sintetica alla colonna "Valore quota assegnato".

Le operazioni di investimento di premio connesse all'attività di *salvaguardia* del contratto vengono effettuate nella modalità e nelle tempistiche dettagliatamente specificate al successivo "Art. 8 - Modalità di conversione del premio in quote".

Le operazioni di switch relative all'attività di *salvaguardia* del contratto vengono effettuate nelle modalità e nelle tempistiche dettagliatamente specificate al successivo "Art. 15 - Operazioni di switch" (ex art. 16).

L'investitore-contraente ha comunque la facoltà di effettuare, in qualsiasi momento e senza costi aggiuntivi, operazioni di *switch* su uno o più fondi presenti nell'Allegato A alla Scheda Sintetica.

Inoltre, a seguito della continua attività di analisi, monitoraggio e di verifica delle *performance* dei fondi esterni previsti dal contratto nonché di quelli offerti dal mercato su cui si basano le attività di gestione di cui sopra, l'Impresa, allo scopo di mantenere un'offerta diversificata e qualitativamente elevata, provvede ad un costante adeguamento qualitativo della gamma di fondi proposti con il presente contratto, nell'interesse dell'investitore-contraente. L'impresa ha quindi sia la facoltà di inserire che di eliminare uno o più fondi esterni nella scelta di investimento del presente contratto.

L'Impresa invierà su base semestrale all'investitore-contraente una comunicazione contenente gli aggiornamenti periodici dell'elenco dei fondi esterni collegati al contratto unitamente ad un breve commento delle operazioni eseguite durante il periodo di riferimento.

In caso di eliminazione di uno o più fondi collegati al contratto, l'Impresa ne informerà l'investitore-contraente almeno un mese prima della data prevista per l'eliminazione. L'investitore-contraente potrà decidere, entro tale data, di effettuare un'operazione di *switch* verso uno o più fondi esterni a sua scelta tra quelli collegabili al presente contratto. In mancanza di risposta da parte dell'investitore-contraente, l'Impresa, procederà, alla data stabilita, a disinvestire tutte le quote del fondo in via di eliminazione e a reinvestirne il controvalore, senza alcun costo, in un altro fondo esterno della medesima categoria ANIA, sottoscrivibile con il presente contratto.

Le quote del nuovo fondo resteranno attribuite al contratto fino a successiva richiesta di operazione di *switch* da parte dell'investitore-contraente.

#### **ART. 5 bis – SERVIZI OPZIONALI E AGGIUNTIVI**

Il presente contratto offre all'investitore-contraente la possibilità di sottoscrivere i seguenti servizi aggiuntivi e opzionali, di seguito descritti: *Programma Stop Loss* e *Programma Periodico di Investimento*.

Sia il servizio *Programma Stop Loss* sia il servizio *Programma Periodico di Investimento* possono essere richiesti dall'investitore-contraente in qualsiasi momento in corso di contratto, tramite l'apposito modulo disponibile presso la Società Distributrice.

Si pone l'attenzione dell'investitore-contraente sul fatto che i due servizi non possono essere attivi sul contratto contemporaneamente. In particolare:

- l'eventuale richiesta di adesione al *Programma Stop Loss* ricevuta dall'Impresa, su un contratto su cui è già attivo il *Programma Periodico di Investimento*, viene ritenuta non eseguibile;

- l'eventuale richiesta di adesione al *Programma Periodico di Investimento* ricevuta dall'Impresa, su un contratto su cui è già attivo il *Programma Stop Loss*, comporta automaticamente la revoca di quest'ultimo e la contestuale attivazione del *Programma Periodico di Investimento*.

Fermo restando quanto sopra definito, per l'investitore-contraente che richieda di aderire al *Programma Stop Loss* è disponibile anche la modalità "Stop Loss con successivo Programma Periodico di Investimento". Questa modalità prevede l'adesione al *Programma Stop Loss* e, nel solo caso in cui si verificano le condizioni per l'investimento nella Linea Liquidità previste dallo stesso, la successiva attivazione automatica da parte dell'Impresa del servizio *Programma Periodico di Investimento*. In questo caso non sarà quindi necessario sottoscrivere un'ulteriore richiesta di adesione al *Programma Periodico di Investimento* nel momento in cui il contratto sarà investito interamente nei fondi componenti la Linea Liquidità.

### **Programma Stop Loss**

Il servizio *Programma Stop Loss* può essere richiesto dall'investitore-contraente in qualsiasi momento in corso di contratto.

Attraverso la sottoscrizione del "*Programma Stop Loss*" l'investitore-contraente dà l'incarico all'Impresa:

- di calcolare quotidianamente, in ogni giorno lavorativo ed in base all'ultimo valore delle quote disponibile, l'indice di rendimento di polizza Money Weighted Rate of Return (MWRR), come di seguito definito;
- di calcolare quotidianamente, in ogni giorno lavorativo (*giorno di rilevazione*), l'incremento o decremento percentuale dell'indice di rendimento di polizza MWRR di tale giorno rispetto al valore massimo dell'indice stesso, come di seguito definito;
- nel caso il cui tale calcolo registri un decremento pari o superiore al 5% o al 10% (in base alla percentuale scelta dall'investitore-contraente in sede di sottoscrizione del *Programma Stop Loss*), di disinvestire l'intero controvalore di tutte le quote attribuite al contratto;
- di investire tale controvalore nella linea gestita denominata "Linea Liquidità", di seguito descritta.

### Money Weighted Rate of Return (MWRR)

L'indice Money Weighted Rate of Return (MWRR) misura il rendimento del contratto calcolato rispetto al controvalore medio delle quote attribuite allo stesso in un determinato periodo di tempo definito periodo di osservazione ( $t_0..t_n$ ).

L'indice MWRR è calcolato quotidianamente, nel giorno di rilevazione ( $t_i$ ), come segue:

$$MWRR_{t_i} = \frac{(V_{t_i} - V_{t_0}) - \sum_{t_0-t_i} P_t + \sum_{t_0-t_i} R_t}{\bar{V}_{t_0-t_i}}$$

$t_i$  = Giorno di rilevazione del Rendimento (giorno di riferimento)

$t_0$  = Primo Giorno del periodo di osservazione

$t_0..t_i$  = Periodo di osservazione

$(V_{t_i} - V_{t_0})$  = Variazione del valore di Polizza registrato nel periodo di osservazione

$\sum_{t_0-t_i} P_t$  = Totale dei Premi Netti investiti nel periodo di osservazione

$\sum_{t_0-t_i} R_t$  = Totale dei Riscatti Lordi disinvestiti

$\bar{V}_{t_0-t_i}$  = Valore Medio di Polizza rilevato durante il periodo di osservazione

$MWRR_{t_i}$  = Indice MWRR rilevato al giorno  $t_i$

*Definizione di valore massimo e periodo di osservazione*

Per valore massimo si intende il massimo valore dell'indice MWRR rilevato nell'arco temporale definito *periodo di osservazione*.

Il periodo di osservazione corrisponde ad un arco temporale di circa sei mesi, convenzionalmente definito in 130 giorni lavorativi (*giorni di rilevazione*), che varierà quotidianamente.

Nello specifico, il *periodo di osservazione* corrisponde a 130 *giorni di rilevazione* consecutivi e comprende, di giorno in giorno, il *giorno di rilevazione* in cui viene effettuato il confronto giornaliero ed i 129 *giorni di rilevazione* precedenti.

Nel caso in cui il *Programma Stop Loss* sia stato attivato da meno di 130 *giorni di rilevazione*, il *periodo di osservazione* si riferisce esclusivamente ai *giorni di rilevazione* effettivamente decorsi dalla data di attivazione.

Nel caso di contratto su cui alla data 27 settembre 2010 (data di entrata in vigore della presente Appendice) sia già attivato il servizio *Programma Stop Loss*, i singoli valori dell'indice MWRR relativi ai *giorni di rilevazione* antecedenti a tale data sono calcolati come segue:

- *nel caso in cui il giorno di rilevazione corrisponda a un venerdì*, il valore dell'indice MWRR è calcolato sulla base del valore delle quote relativo al medesimo *giorno di rilevazione*. In caso di venerdì non lavorativo, saranno utilizzati i valori delle quote del primo giorno lavorativo successivo;
- *nel caso in cui il giorno di rilevazione corrisponda a un giorno diverso da venerdì*, il valore dell'indice MWRR è calcolato sulla base dei valori delle quote del venerdì precedente allo stesso giorno di rilevazione. In caso di venerdì non lavorativo, saranno utilizzati i valori delle quote del primo giorno lavorativo successivo.

Il *Programma Stop Loss* comporta un costo, come previsto al successivo art. 11 (ex art. 12).

L'incarico all'Impresa decorre dal primo giorno lavorativo successivo alla data in cui l'Impresa riceve la richiesta di adesione al *Programma Stop Loss* sottoscritta dall'investitore-contraente.

Nel caso in cui si verificano le condizioni per il disinvestimento previste dal *Programma Stop Loss*, l'operazione di disinvestimento delle quote attribuite al contratto e la contestuale operazione di investimento nelle quote dei fondi componenti la Linea Liquidità (switch) saranno effettuate nel primo giorno di riferimento successivo alla data in cui l'Impresa ha rilevato il verificarsi delle condizioni stesse. Il giorno di riferimento è definito al successivo art. 16*bis*.

Ai fini della determinazione dell'importo trasferito si assume il valore delle quote assegnato all'operazione dalla stessa Società di Gestione /Sicav, come meglio specificato al successivo art. 16*bis*;

Per maggiori dettagli relativi all'operazione di switch ed alle relative tempistiche, si rinvia al successivo art. 15 (ex art. 16).

Si specifica che eventuali premi aggiuntivi versati dall'investitore-contraente mentre l'intero controvalore del contratto risulti investito nella Linea Liquidità, saranno automaticamente investiti dall'Impresa nei fondi esterni componenti la Linea Liquidità.

Durante tutto il periodo in cui il controvalore delle quote risulti investito nella Linea Liquidità, l'Impresa interromperà il prelievo del costo di cui all'art. 11 (ex art. 12) fino ad un'eventuale richiesta di switch da parte dell'investitore-contraente.

L'investitore-contraente conserva la facoltà di richiedere, in qualsiasi momento e senza costi aggiuntivi, un'operazione di switch dai fondi componenti la Linea Liquidità verso uno o più fondi esterni tra quelli collegabili al presente contratto ed elencati nell'Allegato A della Scheda Sintetica. Tale richiesta comporta il trasferimento dell'intero controvalore delle quote attribuite alla Linea Liquidità nei nuovi fondi esterni scelti dall'investitore-contraente.

Tale richiesta non comporta la revoca del *Programma Stop Loss*; il nuovo periodo di osservazione decorrerà dalla data di effettuazione dell'operazione di switch.

Nel caso in cui l'investitore-contraente abbia scelto, al momento dell'adesione al *Programma Stop Loss*, la modalità "Stop Loss con successivo Programma Periodico di Investimento", la data da cui decorre l'incarico all'Impresa per il servizio *Programma Periodico di Investimento* coincide con lo stesso giorno di riferimento dell'operazione di investimento nella Linea Liquidità. Da tale data il *Programma Stop Loss* si intenderà automaticamente revocato e conseguentemente non saranno più applicati i costi del servizio di cui al successivo art. 11 (ex art. 12).

Per le condizioni del servizio *Programma Periodico di Investimento* e la tempistica per le operazioni di switch periodiche, si rinvia al successivo paragrafo.

Tutte le operazioni effettuate dall'Impresa nell'ambito del *Programma Stop Loss* saranno successivamente comunicate all'investitore-contraente, tramite una lettera di conferma con le indicazioni relative ai nuovi fondi, nonché le informazioni relative al numero ed al valore delle quote dei fondi stessi.

Nel caso in cui l'investitore-contraente effettui un versamento aggiuntivo o richieda un'operazione di switch od un'operazione di riscatto parziale, il *periodo di osservazione* continuerà a decorrere senza interruzioni.

L'investitore-contraente ha la facoltà di revocare in qualsiasi momento il *Programma Stop Loss* tramite comunicazione scritta, effettuata mediante l'apposito modulo disponibile presso la Società distributrice oppure con lettera raccomandata AR. La revoca decorre dal primo giorno lavorativo successivo alla data in cui l'Impresa riceve la richiesta di revoca sottoscritta dall'investitore-contraente. In caso di revoca non saranno più applicati i costi del servizio di cui all'art. 11 (ex art. 12).

### **Programma Periodico di Investimento**

Attraverso la sottoscrizione del "*Programma Periodico di Investimento*" l'investitore-contraente dà l'incarico all'Impresa di trasferire, tramite operazioni di switch periodiche, l'intero controvalore delle quote dei fondi presenti in polizza verso una combinazione di fondi esterni prescelta dallo stesso investitore-contraente (c.d. *asset di destinazione*).

Al momento della sottoscrizione della richiesta di adesione, l'investitore-contraente sceglie:

- la durata del *Programma Periodico di Investimento* (1, 6, 12 o 24 mesi)
- la frequenza delle operazioni di switch periodiche (settimanale o mensile – si segnala che per durata 1 mese è prevista esclusivamente la frequenza settimanale, per durata 24 mesi è prevista esclusivamente la frequenza mensile)
- l'*asset di destinazione*, composto da un massimo di 40 fondi esterni selezionati dall'investitore-contraente, secondo percentuali a sua scelta, tra i fondi sottoscrivibili elencati nell'Allegato A alla Scheda Sintetica. L'*asset di destinazione* non potrà essere successivamente variato in corso di contratto. Si specifica che nel caso in cui il servizio sia attivato in seguito ad una precedente adesione al *Programma Stop Loss* con modalità "Stop Loss con successivo Programma Periodico di Investimento", l'*asset di destinazione* sarà uguale all'ultima scelta di investimento effettuata dall'investitore-contraente prima del trasferimento in Linea Liquidità, che coincide con le percentuali dei fondi esterni selezionati dallo stesso nell'ultima operazione di switch eseguita, o, in assenza di tale operazione, con la combinazione di fondi esterni prescelta dall'investitore-contraente al momento della sottoscrizione del Modulo di proposta. Si precisa che non sono compresi nell'ultima scelta dell'investitore-contraente eventuali fondi sottoscritti dallo stesso attraverso le operazioni di versamento di premi aggiuntivi.

L'incarico all'Impresa decorre dal primo giorno lavorativo successivo (*giorno di riferimento*) alla data in cui la stessa riceve la richiesta di adesione al *Programma Periodico di Investimento* sottoscritta dall'investitore-contraente.

Nel caso in cui l'investitore-contraente abbia scelto, al momento dell'adesione al *Programma Stop Loss*, la modalità "Stop Loss con successivo Programma Periodico di Investimento", la data da cui decorre l'incarico all'Impresa per il servizio *Programma Periodico di Investimento* coincide con lo stesso giorno di riferimento dell'operazione di investimento nella Linea Liquidità.

Il *giorno di riferimento* corrisponde ad ogni giorno lavorativo ed è il giorno in cui l'Impresa effettua gli ordini per le operazioni di investimento e di disinvestimento delle quote dei fondi esterni. In caso di giorno non lavorativo per l'Impresa, il *giorno di riferimento* viene posticipato al primo giorno lavorativo successivo. Ogni variazione del calendario delle operazioni sarà comunicata tempestivamente all'investitore-contraente.

L'Impresa, assunto l'incarico:

- trasferisce, nel giorno in cui ha assunto l'incarico, l'intero controvalore delle quote attribuite al contratto nelle quote dei fondi componenti la linea gestita denominata Linea Liquidità. Tale operazione di switch non è effettuata nel caso in cui il contratto risulti già investito nella Linea Liquidità in seguito ad un'eventuale precedente adesione al *Programma Stop Loss*;
- calcola, periodicamente e nelle modalità di seguito specificate, l'importo dello switch periodico cioè il controvalore da trasferire settimanalmente o mensilmente, secondo la frequenza scelta dall'investitore-contraente, nei fondi componenti l'*asset di destinazione*;
- trasferisce periodicamente tale importo, disinvestendolo dai fondi componenti la Linea Liquidità e reinvestendolo nel medesimo giorno, al netto del costo del servizio, in quote di fondi componenti l'*asset di destinazione*. L'Impresa continuerà ad effettuare, secondo la frequenza stabilita, le operazioni di switch periodiche fino a quando il controvalore investito nella Linea Liquidità risulti pari a 0. L'investimento nei fondi componenti l'*asset di destinazione* avviene proporzionalmente alle percentuali scelte dall'investitore-contraente al momento della richiesta di adesione al servizio.

Il *Programma Periodico di Investimento* comporta un costo, applicato in occasione di ogni operazione di switch periodica, come previsto al successivo art. 11 (ex art. 12).

Calcolo del numero delle operazioni e dell'importo dello switch periodico

Il numero di operazioni di switch periodiche previste dal servizio varia in base alla frequenza ed alla durata scelte dall'investitore-contraente al momento della sottoscrizione della richiesta di adesione al *Programma Periodico di Investimento*:

frequenza	durata			
	1 mese	6 mesi	12 mesi	24 mesi
settimanale	4 operazioni	26 operazioni	52 operazioni	non prevista
mensile	non prevista	6 operazioni	12 operazioni	24 operazioni

L'importo della prima operazione di switch periodica varia in base alla frequenza e alla durata scelte dall'investitore-contraente:

- *nel caso di frequenza settimanale*, l'importo è calcolato dividendo l'intero controvalore del contratto, per 52 in caso di durata 12 mesi, per 26 in caso di durata 6 mesi, per 4 in caso di durata 1 mese;

- *nel caso di frequenza mensile*, l'importo è calcolato dividendo l'intero controvalore del contratto per 24 in caso di durata 24 mesi, per 12 in caso di durata 12 mesi o per 6 in caso di durata 6 mesi.

Per ogni operazione di switch periodica successiva alla prima, l'Impresa ricalcola periodicamente (mensilmente o settimanalmente, in base alla frequenza scelta) l'importo da trasferire, sulla base del controvalore residuo delle quote componenti la Linea Liquidità e del numero di switch periodici residui. Più specificatamente l'importo di ogni switch periodico successivo al primo è calcolato dividendo l'intero controvalore delle quote di volta in volta presenti in Linea Liquidità per il numero delle operazioni di switch periodiche residue (numero switch previsti dal servizio in base alla durata ed alla frequenza scelta - numero switch periodici già effettuati).

In tutti i casi, ai fini della determinazione del controvalore delle quote componenti la Linea Liquidità, si assumono gli ultimi valori delle quote disponibili alla data dell'operazione. Qualora il controvalore delle quote dei fondi componenti la Linea Liquidità sia inferiore a 1.000 Euro, l'intero importo verrà trasferito nell'*asset di destinazione*. Conseguentemente il numero di operazioni di switch periodiche potrà essere inferiore al numero previsto.

#### Giorno di riferimento delle operazioni di switch periodiche

La prima operazione di switch periodica, che comporta il disinvestimento dalla Linea Liquidità e la contestuale operazione di investimento nelle quote dei fondi componenti l'*asset di destinazione*, sarà effettuata:

- *nel caso in cui l'investitore-contraente abbia scelto la frequenza settimanale*, nel venerdì della prima settimana successiva alla data in cui decorre l'incarico dell'Impresa;
- *in caso di frequenza mensile*, nel secondo venerdì lavorativo del mese successivo alla data in cui decorre l'incarico dell'Impresa.

Le operazioni di switch periodiche successive alla prima saranno effettuate:

- *in caso di frequenza settimanale*, ogni venerdì di ogni settimana;
- *In caso di frequenza mensile*, nel secondo venerdì di ogni mese. Nel solo caso di contratto su cui alla data 27 settembre 2010 (data di entrata in vigore della presente Appendice) sia già attivato il servizio *Programma Periodico di investimento*, le operazioni saranno effettuate il primo venerdì del mese.

In caso di venerdì non lavorativo (giorno di riferimento dell'operazione), l'operazione di switch periodica sarà posticipata al primo giorno lavorativo successivo. Ogni variazione del calendario delle operazioni sarà comunicata tempestivamente all'investitore-contraente.

Ai fini della determinazione del numero di quote disinvestite e reinvestite con ogni operazione di switch periodica si assume il valore delle quote assegnato all'operazione dalla stessa Società di Gestione /Sicav, come definito all'art. 16**bis**.

Per maggiori dettagli relativi all'operazione di switch periodico ed alle relative tempistiche, si rinvia al successivo art. 15 (ex art.16).

Tutte le operazioni effettuate dall'Impresa nell'ambito del *Programma Periodico di Investimento* saranno periodicamente, con frequenza mensile, comunicate all'investitore-contraente, tramite una lettera di conferma con le indicazioni relative ai nuovi fondi, nonché le informazioni relative al numero ed al valore delle quote dei fondi stessi.

L'eventuale richiesta da parte dell'investitore-contraente di effettuare un'operazione di switch verso uno o più fondi esterni tra quelli collegabili al presente contratto ed elencati nell'Allegato A alla Scheda Sintetica, comporta la revoca automatica del servizio *Programma Periodico di Investimento*.



La revoca decorre dal giorno di riferimento in cui l'Impresa effettua l'operazione di switch. In caso di revoca non saranno più applicati i costi del servizio di cui al successivo art. 11 (ex art. 12).

Si specifica che l'investitore-contraente conserva la facoltà di effettuare, in qualsiasi momento, versamenti di premi aggiuntivi su uno o più fondi esterni tra quelli collegabili al presente contratto ed elencati nell'Allegato A alla Scheda Sintetica, nonché di richiedere operazioni di riscatto parziale.

L'eventuale versamento di premi aggiuntivi o l'eventuale richiesta di riscatti parziali non comporta quindi la revoca del *Programma Periodico di Investimento*.

### **Linea Liquidità**

*(linea collegata ai servizi opzionali e aggiuntivi Programma Stop Loss e Programma Periodico di Investimento)*

La Linea Liquidità è una linea gestita dall'Impresa ed investe in quote di fondi esterni selezionati dalla stessa – sulla base di una costante analisi quantitativa e qualitativa degli stessi fondi e del mercato – tra quelli appartenenti alla macro-categoria “fondi monetari” e disponibili nella gamma dei fondi collegabili al presente contratto ed elencati nell'Allegato A alla Scheda Sintetica.

*Grado di rischio:* Basso

*Orizzonte minimo di investimento consigliato:* 1 anno

*Obiettivo di investimento:* conservazione del capitale investito in un orizzonte temporale di breve periodo

*Benchmark di riferimento:* 100% Euribor 3 mesi (tasso 360). L'indice esprime il tasso di riferimento a tre mesi del mercato monetario dell'area euro ed è promosso dalla European Banking Federation.

*Volatilità attesa:* 3 %

### *Composizione della linea*

Ai fini della selezione da parte dell'Impresa degli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio per la composizione della linea gestita, sarà utilizzata esclusivamente la macrocategoria monetaria.

L'elenco dei fondi esterni selezionati dall'Impresa per la Linea Liquidità è disponibile presso la Società distributrice o presso l'Impresa stessa.

L'Impresa, a seguito dell'analisi finanziaria di cui sopra, individua i fondi esterni che compongono la Linea Liquidità ed opera per conto dell'investitore-contraente con discrezionalità ed autonomia operativa, rivedendone la composizione in base all'analisi effettuata, attraverso operazioni di compravendita dei fondi esterni.

Le operazioni di compravendita derivanti dalla gestione sono effettuate nel giorno di riferimento ed ai fini della determinazione dell'importo trasferito da un fondo all'altro si assume il valore delle quote riferito al giorno di riferimento.

Tutte le operazioni derivanti dall'attività dell'Impresa sulla Linea Liquidità saranno successivamente comunicate all'investitore-contraente, tramite specifica lettera di conferma con le indicazioni relative ai nuovi fondi, comprese le informazioni relative al numero e valore unitario delle quote dei fondi esterni attribuite.

## **ART. 7- IL PREMIO E SUO VERSAMENTO**

*(omissis)*

Il pagamento dei premi, può essere effettuato tramite le seguenti modalità.

Il premio unico iniziale e i premi aggiuntivi dovranno essere corrisposti tramite:

- bonifico bancario a favore di Skandia Vita S.p.A. ;
- assegno bancario non trasferibile intestato a Skandia Vita S.p.A.;
- assegno circolare non trasferibile intestato a Skandia Vita S.p.A.;
- tutte le altre forme di pagamento previste e comunicate dall'Impresa.

L'Impresa non si fa carico delle spese amministrative gravanti direttamente sull'investitore-contraente relative alle suddette forme di pagamento.

Il giorno di disponibilità del premio da parte dell'Impresa coincide - in caso di pagamento tramite bonifico - con il giorno in cui l'Impresa dispone del premio per valuta ed ha anche conoscenza della relativa causale e - in caso di pagamento tramite assegno - con la scadenza dei giorni di valuta (1 giorno di valuta per assegno bancario su piazza e per assegno circolare; 3 giorni per assegno bancario fuori piazza).

L'Impresa deve avere la disponibilità del premio unico iniziale e dei premi aggiuntivi il giorno lavorativo precedente il giorno di riferimento definito al successivo art. 16 *bis*.

## **ART. 8 – MODALITA' DI CONVERSIONE DEL PREMIO IN QUOTE**

L'impresa assume per le operazioni relative all'investimento del premio, il valore unitario della quota assegnato all'operazione dalla stessa Società di Gestione /Sicav per ciascun fondo esterno come meglio specificato al successivo art. 16*bis*.

Nel caso in cui i fondi esterni siano denominati in valuta diversa dall'Euro, l'Impresa converte la valuta di denominazione utilizzando i tassi di cambio rilevati dalla Banca Centrale Europea del giorno di assegnazione del valore della quota relativa all'operazione.

Il giorno di riferimento per le operazioni di investimento derivanti da versamento del premio iniziale coincide con il giorno lavorativo indicato in proposta di assicurazione alla voce "data di conclusione e decorrenza", con i limiti previsti al precedente art. 6.

Il giorno di riferimento per le operazioni di investimento derivanti da versamento dei premi aggiuntivi coincide con il primo giorno lavorativo successivo al giorno di disponibilità del premio da parte dell'Impresa (c.d. "data di investimento"), nel rispetto dei giorni di valuta precedentemente indicati.

Alla data di effetto del contratto il premio viene investito - al netto della parte di premio prelevata per far fronte al rischio di mortalità e delle spese di emissione del contratto - nelle quote dei fondi esterni, secondo la scelta operata dall'investitore-contraente, fermi restando i casi previsti all'art. 5 - Attività di gestione da parte dell'Impresa.

Il numero delle quote dei fondi esterni da attribuire all'investitore-contraente si determina dividendo il/i premio/i versato/i dall'investitore-contraente - al netto, nel caso del premio iniziale, della parte di premio prelevata per far fronte al rischio di mortalità e delle spese di emissione del contratto - per il valore unitario della quota assegnato all'operazione dalla stessa Società di Gestione /Sicav per ciascun fondo esterno come meglio specificato al successivo art. 16*bis*.

L'importo del premio che copre il rischio di mortalità previsto nel contratto viene calcolato in funzione del premio versato. Esso viene prelevato in parte dal premio stesso ed in parte nel corso del contratto dalle quote, secondo le seguenti modalità:

- al momento del versamento del premio unico iniziale viene prelevato un importo pari a Euro 1;
- mensilmente viene prelevato una percentuale pari allo 0,01% su base annua, del numero totale delle quote possedute dall'investitore-contraente. Essa è prelevata direttamente dal numero totale delle quote acquisite con conseguente riduzione del numero delle stesse;
- ad ogni ricorrenza annuale della data di conclusione e decorrenza del contratto viene prelevato un importo pari a Euro 1; questo importo è prelevato direttamente dal numero totale delle quote detenute dall'investitore-contraente.

L'Impresa fornisce annualmente all'investitore-contraente, nell'estratto conto, le informazioni relative al prelievo effettuato.

### **ART. 13 - DIRITTO DI RISCATTO (ex Art. 14)**

In conformità con quanto previsto dall'art. 1925 c.c., l'investitore-contraente può riscattare il contratto riscuotendo un capitale pari al valore di riscatto.

Il riscatto totale o parziale, non essendo soggetto a vincoli temporali, può essere richiesto dall'investitore-contraente in qualsiasi momento, durante la vita del contratto, decorsi i 30 giorni durante i quali l'investitore-contraente ha la facoltà di esercitare il diritto di recesso previsto all'art. 15 (ex art.14). A tal fine l'investitore-contraente dovrà inviare una comunicazione scritta all'Impresa, mediante l'apposito modulo disponibile presso la Società distributrice, e comunque incluso nella documentazione pre-contrattuale consegnata al momento della sottoscrizione, oppure mediante lettera raccomandata A.R..

Con il riscatto, l'Impresa procederà al disinvestimento delle quote dei fondi esterni il primo giorno lavorativo successivo (giorno di riferimento) alla data in cui abbia ricevuto la richiesta di riscatto dell'investitore-contraente.

Il valore di riscatto, al lordo delle imposte di legge, verrà determinato moltiplicando il numero delle quote detenute nel giorno di riferimento per il valore unitario di ciascuna quota di ogni fondo esterno assegnato all'operazione dalla stessa Società di Gestione /Sicav come meglio specificato al successivo art. 16*bis*, diminuito dei costi di riscatto e dei costi periodici sulle quote applicati pro-rata di cui all'art. 11 (ex art. 12).

In caso di riscatto parziale, l'Impresa rimborserà all'investitore-contraente l'importo richiesto ed il contratto rimarrà in vigore per la quota non riscattata, ridotta dei costi per il riscatto e di eventuali imposte di legge.

L'investitore-contraente ha anche la facoltà di esercitare un riscatto parziale, sempreché il capitale maturato residuale non sia inferiore a Euro 1.500 e per un importo minimo non inferiore a Euro 500.

Nel caso in cui, nel giorno di riferimento dell'operazione, la Società di Gestione/Sicav di uno o più fondi esterni collegati al contratto abbia autonomamente sospeso il calcolo del valore della quota, l'Impresa non procederà al disinvestimento delle quote di tale fondo/fondi esterno/i.

Conseguentemente l'Impresa:

- *in caso di richiesta di riscatto totale*, liquiderà all'investitore-contraente esclusivamente il controvalore delle quote dei fondi esterni, diminuito dei costi di riscatto e delle eventuali imposte di legge, a cui è possibile assegnare un valore della quota relativo all'operazione;
- *in caso di richiesta di riscatto parziale*, liquiderà all'investitore-contraente l'importo richiesto, disinvestendo esclusivamente le quote dei fondi esterni a cui è possibile assegnare un valore della quota relativo all'operazione. Eventuali imposte di legge nonché

i costi di riscatto saranno applicati sull'importo residuo in polizza e/o sull'importo liquidato, in base alla possibilità di disinvestimento delle quote non riscattate.

Nel caso in cui il controvalore delle quote dei fondi disinvestiti sia inferiore all'importo richiesto, l'Impresa liquiderà esclusivamente tale controvalore, diminuito di eventuali imposte di legge nonché i costi di riscatto.

L'Impresa ne fornirà all'investitore-contraente apposita comunicazione, unitamente alla lettera di conferma dell'operazione.

Successivamente, l'Impresa procederà tempestivamente al disinvestimento delle quote del/i fondo/i non liquidati non appena avrà comunicazione da parte della Società di Gestione/Sicav della ripresa del calcolo del valore della quota, salvo diversa precedente comunicazione contraria da parte dell'investitore-contraente.

Eventuali imposte di legge nonché i costi di riscatto, saranno applicati conformemente a quanto già previsto per l'operazione di riscatto inizialmente richiesta (totale o parziale).

Il valore di riscatto verrà corrisposto entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione di cui all'art. 17.

Nel rispetto dell'ordine cronologico con cui sono effettuate le operazioni, l'Impresa si riserva la facoltà di ritardare l'esecuzione di operazioni di disinvestimento derivanti da una richiesta di riscatto ricevuta dall'investitore-contraente in caso di presenza di precedenti operazioni effettuate sul contratto ma non ancora regolate.

#### **ART. 15 – OPERAZIONI DI SWITCH (ex Art. 16)**

L'investitore-contraente ha la facoltà di effettuare operazioni di switch delle quote da un fondo ad un altro. L'operazione di switch viene effettuata disinvestendo tutte le quote attribuite al contratto nel giorno di riferimento e reinvestendole, il medesimo giorno, nei nuovi fondi secondo la nuova scelta dell'investitore-contraente.

L'operazione di switch verso un altro/i fondo/i esterno/i può essere richiesta per iscritto in qualsiasi momento del rapporto contrattuale, mediante l'apposito modulo disponibile presso la Società distributrice oppure mediante lettera raccomandata A.R., dell'investitore-contraente relativa all'operazione in oggetto.

Il giorno di riferimento per l'operazione di switch, che presuppone un disinvestimento e un contestuale investimento in quote di fondi esterni, coincide con il primo giorno lavorativo successivo alla data di ricezione, da parte dell'Impresa, della richiesta scritta.

Nel caso in cui la valuta di denominazione dei singoli fondi esterni sia diversa dall'Euro, l'Impresa, ai fini della determinazione del controvalore delle quote, converte la valuta di denominazione utilizzando i tassi di cambio rilevati dalla Banca Centrale Europea nel giorno di assegnazione del valore quota relativa alla singola operazione, come pubblicati su "Il Sole 24 Ore".

Nel caso in cui l'investitore-contraente abbia aderito al servizio *Programma Periodico di Investimento*, l'Impresa effettua autonomamente, le operazioni di switch periodiche previste dal servizio stesso. Ciascuna operazione di switch periodica consiste:

- nel disinvestimento di un controvalore pari all'importo dello switch periodico di quote dei fondi esterni componenti la Linea Liquidità, sulla base del peso percentuale di ciascun fondo all'interno della linea stessa; il numero di quote disinvestito da ciascun fondo è determinato sulla base del valore della quota dello stesso assegnato all'operazione dalla stessa Società di Gestione /Sicav, come meglio specificato al successivo art. 16bis;
- nell'investimento, nello stesso giorno di riferimento, dell'importo di cui sopra, diminuito dei costi del servizio, in quote dei fondi esterni componenti l'*asset di destinazione*, sulla

base del valore della quota degli stessi, così come assegnati all'operazione dalla stessa Società di Gestione /Sicav, come meglio specificato al successivo art. 16**bis**.

Nel caso in cui, nel giorno di riferimento dell'operazione di switch, la Società di Gestione/Sicav di uno o più fondi esterni collegati al contratto abbia autonomamente sospeso il calcolo del valore della quota, l'Impresa non procederà al disinvestimento delle quote di tale fondo/fondi esterno/i.

Conseguentemente l'Impresa:

- disinvestirà esclusivamente le quote dei fondi esterni a cui è possibile assegnare un valore della quota relativo all'operazione;
- reinvestirà il controvalore derivante dall'operazione di disinvestimento, proporzionalmente esclusivamente nei nuovi fondi scelti dall'investitore-contraente.

L'Impresa ne fornirà all'investitore-contraente apposita comunicazione, unitamente alla lettera di conferma dell'operazione.

Nel rispetto dell'ordine cronologico con cui sono effettuate le operazioni, l'Impresa si riserva inoltre la facoltà di ritardare l'esecuzione di operazioni derivanti da una richiesta di switch ricevuta dall'investitore-contraente in caso di presenza di precedenti operazioni effettuate sul contratto ma non ancora regolate.

Qualora il fondo o i fondi scelti, sia in caso di switch che in caso di operazione di switch periodica rientrino nella casistica indicata dal precedente "Art. 5 - Attività di gestione da parte dell'Impresa" nell'ambito dell'attività di *salvaguardia* del contratto, al fine di tutelare l'interesse dell'investitore-contraente l'Impresa può decidere in via autonoma - a propria discrezione e a seconda della specifica situazione dei mercati - di effettuare l'operazione di switch verso un altro fondo esterno (o più fondi esterni) diverso da quello scelto dall'investitore-contraente ritenuto idoneo e coerente, per caratteristiche gestionali e profilo di rischio, con le scelte iniziali dell'investitore-contraente stesso.

L'Impresa, inoltre, effettua autonomamente le operazioni di switch verso i fondi esterni componenti la Linea Liquidità, nell'ambito del *Programma Stop Loss* eventualmente sottoscritto dall'investitore-contraente.

Successivamente alle operazioni di switch effettuate autonomamente dall'Impresa, l'investitore-contraente ha comunque la facoltà di effettuare, senza costi aggiuntivi ed in qualsiasi momento successivo, operazioni di switch su uno o più fondi esterni tra quelli collegabili al presente contratto ed elencati nell'Allegato A alla Scheda Sintetica.

Tale richiesta non comporta la revoca del *Programma Stop Loss*. La richiesta comporta invece la revoca del *Programma Periodico di Investimento*.

#### **ART. 16 bis - DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLA QUOTA, VALORIZZAZIONE DELLA POLIZZA, GIORNO DI RIFERIMENTO DELLE OPERAZIONI E RELATIVO VALORE DELLA QUOTA ASSEGNATO ALL'OPERAZIONE.**

##### *Determinazione del valore unitario della quota*

Il valore unitario della quota di ciascun fondo esterno è rilevato dall'Impresa quotidianamente ed è determinato dalle singole Società di Gestione /Sicav secondo quanto espressamente previsto dai Prospetti Informativi dei singoli fondi esterni.

Il valore della quota è pubblicato sul sito [www.skandia.it](http://www.skandia.it) e sui quotidiani finanziari indicati nell'Allegato alla Parte I del Prospetto Informativo.

### Valorizzazione della polizza

Il contratto è valorizzato in Euro. La valorizzazione della polizza ad una determinata data è effettuata sulla base degli ultimi valori unitari della quota disponibili per ciascun fondo esterno collegato.

Nel caso in cui il fondo esterno abbia valuta di denominazione diversa dall'Euro, ai fini della determinazione del controvalore delle quote, l'Impresa converte la valuta di denominazione utilizzando i tassi di cambio rilevati dalla Banca Centrale Europea del giorno di assegnazione del valore della quota relativa alle singole operazioni di investimento, come definito al successivo paragrafo "*Giorno di riferimento delle operazioni di investimento e di disinvestimento e valore delle quote assegnato alle operazioni*".

I tassi di cambi rilevati dalla Banca Centrale Europea sono quotidianamente pubblicati su "Il Sole 24 Ore".

### Giorno di riferimento delle operazioni di investimento e di disinvestimento e valore delle quote assegnato alle operazioni.

L'Impresa effettua gli ordini per le operazioni di investimento e di disinvestimento delle quote dei fondi esterni previste dal presente contratto, quotidianamente, in ogni giorno lavorativo previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di lavoro Assicurazioni, definito "*giorno di riferimento*".

In caso di giorno non lavorativo, il *giorno di riferimento* viene posticipato al primo giorno lavorativo successivo. Ogni variazione del calendario delle operazioni sarà comunicata tempestivamente all'investitore-contraente, tramite comunicazione sul sito [www.skandia.it](http://www.skandia.it) ed informando la Società distributrice.

L'Impresa effettua le operazioni di investimento e disinvestimento nel *giorno di riferimento*, sulla base del valore unitario delle quote di ciascun fondo esterno assegnato all'operazione dalla stessa Società di Gestione /Sicav.

Il valore delle quote con cui sono effettuate le operazioni di investimento e disinvestimento è determinato dalle singole Società di Gestione /Sicav, secondo quanto espressamente previsto dai Prospetti Informativi dei singoli fondi esterni ed indicato nell'Allegato A alla Scheda Sintetica alla colonna "Valore quota assegnato".

In caso di giorno non lavorativo per la Società di Gestione/Sicav o di non disponibilità del valore della quota per cause non imputabili all'Impresa, sarà assegnato all'operazione il primo valore unitario delle quote successivamente disponibile.

## **ART. 17 - DOCUMENTAZIONE DA CONSEGNARE ALL'IMPRESA PER LA LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI**

L'Impresa esegue tutti i pagamenti entro 30 giorni dal ricevimento della seguente documentazione:

### *• in caso di riscatto totale*

- fotocopia del documento di identità in corso di validità dell'investitore-contraente;
- fotocopia del codice fiscale dell'investitore-contraente;
- Documento di Polizza in originale ed eventuali appendici in originale oppure originale della dichiarazione di smarrimento sottoscritto dall'investitore-contraente;
- certificato di esistenza in vita o autocertificazione in originale dell'Assicurato nel caso in cui l'Assicurato non coincida con l'investitore-contraente;
- se persona giuridica copia dello Statuto Sociale;
- se persona giuridica, visura camerale valida entro i 6 mesi;
- se persona giuridica, carta d'identità e codice fiscale del legale rappresentante;
- se persona giuridica, dichiarazione indicante l'effettivo titolare, da inviare in busta chiusa all'attenzione del Responsabile Antiriciclaggio dell'Impresa (come da Decreto Legislativo n. 231 del 21 Novembre 2007 III direttiva UE).

• *in caso di riscatto parziale*

- fotocopia del documento di identità in corso di validità dell'investitore-contraente;
- fotocopia del codice fiscale dell'investitore-contraente;
- se persona giuridica copia dello Statuto Sociale;
- se persona giuridica, visura camerale valida entro i 6 mesi;
- se persona giuridica, carta d'identità e codice fiscale del legale rappresentante.

• *in caso di decesso dell'Assicurato*

- Documento di Polizza in originale ed eventuali appendici in originale;
- dichiarazione sostitutiva o atto notorio, ove si dichiara se il defunto abbia lasciato o meno testamento (e quali sono gli eredi legittimi);
- in presenza di testamento, copia autenticata dello stesso pubblicato ai termini di legge; se sono stati indicati quali Beneficiari gli eredi legittimi dell'Assicurato, l'indicazione degli stessi;- certificato di esistenza in vita dei Beneficiari;
- certificato di decesso dell'Assicurato;
- nel caso di Beneficiario minorenne o incapace, decreto del Giudice Tutelare che autorizzi alla riscossione della somma dovuta;
- fotocopia del documento di identità e del codice fiscale dei Beneficiari;
- se persona giuridica copia dello Statuto Sociale;
- se persona giuridica, visura camerale valida entro i 6 mesi;
- se persona giuridica, carta d'identità e codice fiscale del legale rappresentante;
- se persona giuridica, dichiarazione indicante l'effettivo titolare, da inviare in busta chiusa all'attenzione del Responsabile Antiriciclaggio dell'Impresa (come da Decreto Legislativo n. 231 del 21 Novembre 2007 III direttiva UE).

L'Impresa si riserva la facoltà di indicare tempestivamente l'ulteriore documentazione che dovesse occorrere qualora il singolo caso presentasse particolari esigenze istruttorie.

Ogni pagamento viene effettuato direttamente dall'Impresa e decorso il termine di 30 giorni sono dovuti gli interessi moratori a favore degli aventi diritto.

In caso di decesso dell'Assicurato, e per ogni altro diritto derivante dal contratto di assicurazione, in ottemperanza all'art. 2952 comma 2 c.c., il diritto di indennizzo ai Beneficiari si prescrive in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.

---

**Fermo il resto.**

**Skandia Vita S.p.A.**  
Il Presidente del CdA  
Hein Donders



La presente Appendice di modifica ed integrazione è stata redatta nel mese di settembre 2010.